

Missione 1 - Componente 1, Investimento 2.2. "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

"Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" Subinvestimento 2.2.1 per le finalità del Piano Territoriale - D.G.R. n. 1524/2021

***LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E OPERE
NEI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA DELLA
REGIONE MARCHE***

ai sensi dell'art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Ing. Lucia Collamati

Collaboratore Esterno

Regione Marche

Dipartimento: Infrastrutture e territorio

Direzione: Ambiente e risorse idriche

Settore: Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere

Dirigente: *Ing. Massimo Sbriscia*

Ing. Giuseppe Fruncillo

E.Q. Bonifiche dei siti contaminati

Premessa	3
1. Ambito di applicazione e classificazione degli interventi e delle opere	4
2. Autorità competente e Autorità procedente	5
3. Tipologia di interventi e opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica	6
4. Attività libere	8
5. Interventi ed opere da realizzarsi in via d'urgenza	9
6. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante Relazione Tecnica Asseverata.....	10
7. Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa.....	12
8. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale	12
9. Categorie di interventi e opere che necessitano di preventiva valutazione.....	15
10. Modalità di controllo.....	17
Allegato 1 - Requisiti ambientali per qualificare gli interventi e le opere non soggetti a valutazione delle interferenze.....	18
Allegato 2 - Dimostrazione dei requisiti ambientali per i siti non caratterizzati o non sufficientemente caratterizzati	19
Allegato A) Comunicazione art. 242 ter Dlgs 152/2006 (rif. Capitolo 6 Interventi e opere che possono essere realizzati mediante Relazione Tecnica Asseverata).....	20
Allegato B) Comunicazione art. 242 ter Dlgs 152/2006 (rif. Capitolo 8 Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale)	24
Allegato C) Istanza art. 242 ter Dlgs 152/2006 (rif. Capitolo 9 Categorie di interventi e opere che necessitano di preventiva valutazione)	28
Allegato D) Informazioni minime da fornire ai fini della valutazione di cui all'art. 242 ter, del D.LGS 152/2006 (rif. Capitolo 9).....	33

Premessa

L'art. 242 ter del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs. 152/2006) definisce le modalità per la realizzazione di alcune categorie di interventi ed opere nei siti oggetto di bonifica nonché nei Siti di Interesse Nazionale, anche qualora non sia stata effettuata la caratterizzazione dell'area oggetto di intervento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Detti interventi e opere possono essere realizzati a condizione che le modalità organizzative e tecniche non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute della popolazione e di terzi e ulteriori rischi per la salute dei lavoratori addetti alle attività di bonifica, nel rispetto del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Le presenti linee guida sono in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 ter, comma 3, D.Lgs. 152/2006 che dà mandato alle Regioni per i siti oggetto di procedimento di bonifica, non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale di competenza Ministeriale, per l'individuazione delle categorie di interventi e opere, comprese anche quelle di cui all'art. 25 del D.P.R. 120/2017, che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità Competente e la definizione dei criteri e delle procedure per la predetta valutazione, qualora necessaria, nonché le modalità di controllo.

Le presenti linee guida disciplinano inoltre quanto previsto dalla L.R. 24/2009 art. 2 comma 2 ter, come modificato dalla L.R. n. 3 del 21 maggio 2026:

“In particolare, attraverso i poteri di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 bis, la Regione:

...

b) predisporre e aggiorna le linee guida in materia di bonifica dei siti contaminati per l'attuazione della presente legge e approva la relativa modulistica di riferimento, nonché per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione, ai sensi dell'art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando la necessità di garantire che i medesimi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica”

1. Ambito di applicazione e classificazione degli interventi e delle opere

Le presenti “*Linee Guida*” disciplinano gli interventi e le opere dettagliati al successivo capitolo 3 che, ai sensi dell’art. 242 ter, D.Lgs. 152/2006, possono essere realizzati in siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi di quanto disposto dalla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Sono da intendersi siti oggetto di procedimento di bonifica quelli nei quali si applicano le procedure previste dalla Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 “*Bonifica di siti contaminati*” (artt. 242, 242-bis, 245, 249), ovvero soggetti alla disciplina del D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. n. 46 del 1 marzo 2019 (Aree agricole), sino al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 del richiamato D.Lgs. 152/2006, o comunque sino alla chiusura del procedimento disposta ai sensi degli articoli 242 comma 2, 242-bis comma 4, 249 e relativo allegato 4, nonché ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 31/2015 e art. 3 comma 3 del D.M. 46/2019. È altresì da intendersi come chiusura del procedimento anche quella prevista all’art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 comma 3 del D.M. 46/2019; in tali casi, qualora l’intervento o opera da realizzare incidano sul modello concettuale definitivo del sito, si ricorda che comunque deve essere rielaborata e approvata una nuova analisi di rischio.

Ai fini dell’applicazione delle presenti “*Linee Guida*”, con riferimento alla tipologia di interventi e di opere elencati al successivo capitolo 3 che possono essere realizzate ai sensi dell’art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006, si distinguono i seguenti interventi e opere:

- a) interventi e opere disciplinati dal capitolo 4, che per loro natura, possono essere realizzati liberamente senza la necessità di una preventiva comunicazione all’Autorità Procedente;
- b) interventi e opere da realizzarsi in via d’urgenza disciplinati nel capitolo 5;
- c) interventi e opere disciplinati nel capitolo 6, che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da comunicare all’Autorità Procedente, prima della realizzazione dell’intervento o delle opere;
- d) interventi e opere disciplinati nel capitolo 7, che possono essere realizzati in siti con presenza di attività di Messa in Sicurezza Operativa (M.I.S.O.) mediante comunicazione degli stessi all’ARPAM e, per conoscenza, all’Autorità Competente;
- e) interventi e opere disciplinati nel capitolo 8, che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata previa acquisizione del quadro ambientale, da comunicare

all'Autorità Procedente, prima della realizzazione dell'intervento o delle opere;

- f) interventi e opere disciplinati nel capitolo 9, soggette a valutazione delle interferenze, la cui istanza è istruita dall'Autorità Procedente ed esaminata dall'Autorità Competente o direttamente dall'Autorità Competente, qualora non sia previsto un procedimento di autorizzazione prima della realizzazione dell'intervento o delle opere.

Le presenti linee guida trovano applicazione nei limiti della loro compatibilità e per quanto non risulti in contrasto con la normativa regionale vigente relativa al Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) del Basso Bacino del Fiume Chienti.

La D.G.R. n. 645 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “*D.Lgs. 152/2006 parte IV titolo V e L.R. n.24/2009 – Approvazione aggiornamento delle Linee guida ed indirizzi operativi in materia di Bonifica dell'Ex Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti. Revoca della DGR n. 410 del 26/04/2016*” dovrà essere oggetto di aggiornamento e riallineamento alla disciplina sopravvenuta, al fine di evitare difformità applicative e garantire la piena conformità dell'assetto regolamentare regionale.

2. Autorità competente e Autorità procedente

L'Autorità Procedente è l'amministrazione deputata, per legge, al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo o, nel caso, titolare della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

L'Autorità Competente è l'amministrazione titolare per il procedimento di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06, ovvero il Comune, nel cui territorio ricadono le aree interessate dagli interventi, funzione conferita con la L.R. n. 3 del 21 maggio 2026.

Nel caso in cui il sito contaminato interessi il territorio di più Comuni, l'Autorità competente è la Regione.

L'Autorità Competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006 per i siti oggetto di procedimenti di bonifica, esprime nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e delle opere e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione delle interferenze di cui al capitolo 9.

3. Tipologia di interventi e opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica

L'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 introduce semplificazioni nelle procedure da adottare per la realizzazione di alcune categorie di interventi ed opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica contaminati e potenzialmente contaminati, come di seguito elencate.

1. Elenco di interventi ed opere realizzabili di cui all'art. 242 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, anche in assenza di caratterizzazione:
 - a. progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - b. interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008;
 - c. interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (*Testo Unico in materia di edilizia*), di fabbricati, impianti e infrastrutture, compresi gli adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
 - d. opere lineari e opere puntuali necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
 - e. opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
 - f. opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente;
 - g. opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al punto precedente;
 - h. opere e interventi individuati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006.
2. Interventi ed opere, diversi dal punto 1), di cui al comma 1 bis dell'art. 242 ter del D.Lgs.

152/2006 che non prevedono scavi, ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato;

3. Interventi ed opere non elencati precedentemente che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*) a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato.

Per sito oggetto di bonifica già caratterizzato ai sensi dell'art. 242, ovvero art. 242-bis, ovvero art. 249 del D.Lgs. 152 /2006, ovvero D.M. 46/2019, ovvero, D.M. 31/2015, si intende che deve essere stato concluso, con l'approvazione dei risultati dell'Analisi di Rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, ovvero in tutti gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l'Analisi di Rischio con la definizione degli obiettivi di bonifica.

Nel caso in cui sia stata approvata l'Analisi di Rischio sito specifica di cui all'art. 240 comma 1 lettera s), del D.Lgs. 152/2006 con superamenti delle Concentrazioni Soglia di Rischio (C.S.R.) e l'intervento o opera incidano sul modello concettuale definitivo del sito, preliminarmente alla procedura di cui alla presente disciplina, deve essere rielaborata e approvata una nuova analisi di rischio.

Ai sensi dell'art. 242 ter, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 152/2006, nei siti oggetto di procedimento di bonifica, è possibile realizzare le suddette tipologie di interventi e di opere a condizione che:

- a) le modalità e le tecniche utilizzate non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica e delle eventuali attività di monitoraggio in relazione al procedimento di bonifica in corso;
- b) non determinino rischi per i lavoratori e vengano adottate le relative misure di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non determinino rischi per la salute ed igienico sanitari per gli altri potenziali fruitori dell'area (popolazione generale) in quanto il rispetto di tutte le precauzioni ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006, verificato dagli Enti competenti in materia ambientale, è di norma garanzia anche della tutela della salute pubblica.

Inoltre, occorre che non sia stata accertata o rilevata, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti

nell'area interessata dal progetto. In caso contrario non potranno ritenersi applicabili le disposizioni di cui alle presenti “*Linee Guida*”.

Il soggetto proponente, in caso di non coincidenza con il soggetto titolare del procedimento di bonifica, dovrà acquisire un espresso consenso all'intervento da parte del soggetto titolare del procedimento di bonifica, prima della realizzazione degli interventi e della presentazione delle comunicazioni di cui agli allegati A, B e C delle presenti linee guida.

4. Attività libere

Nei siti oggetto di procedimento di bonifica, fatti salvi gli eventuali adempimenti rispetto all'Autorità Procedente, possono essere liberamente eseguite tutte le tipologie di interventi e di opere, che non interferiscono con le matrici ambientali interessate dai procedimenti di bonifica, non comportando scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli e che non prevedono ulteriore occupazione permanente di suolo.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo degli interventi e delle opere che possono essere così realizzati:

- a. opere necessarie all'adeguamento degli immobili per il superamento delle barriere architettoniche;
- b. opere necessarie per l'adeguamento sismico degli edifici;
- c. opere necessarie per l'adeguamento o l'efficientamento degli impianti tecnologici esistenti (comprese le opere di integrazione o efficientamento di servizi igienico-sanitari esistenti) e relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o norme di sicurezza;
- d. installazione, riparazione, rinnovamento, sostituzione e messa a norma dei punti di carica per veicoli elettrici;
- e. rifacimenti e manutenzioni di recinzioni, muri di cinta, cancellate a chiusura di fondi;
- f. tettoie, pergolati e pergotende, mobili o costituenti arredo giardini;
- g. installazione di pompe di calore;
- h. serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- i. riparazione, rifacimento e sostituzione di parti strutturali e non degli edifici o delle unità

- immobiliari e delle aree di pertinenza;
- j. strutture temporanee come containers o simili ad uso deposito, ponteggi, bagni chimici, baracche a servizio delle aree di cantiere;
 - k. installazione di impianti solari termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici;
 - l. interventi nei fabbricati esistenti di riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali, delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) e dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno;
 - m. gli interventi di dismissione ovvero di demolizione di opere fuori terra;
 - n. opere di sgombero, smontaggio, smantellamento e rimozione di attrezzature, macchinari produzione e simili.

Fatto salvo il rispetto della normativa di settore, per questi interventi il proponente procede alla loro realizzazione senza necessità di darne comunicazione all'Autorità Competente per il procedimento di bonifica, né preventiva né al termine dell'intervento.

5. Interventi ed opere da realizzarsi in via d'urgenza

Nei siti oggetto di procedimento di bonifica, fatti salvi gli eventuali adempimenti rispetto all'Autorità Procedente, possono essere liberamente eseguiti gli interventi e le opere da realizzarsi in via di urgenza, anche in presenza di scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suolo, per ovviare ad eventi imprevedibili ed evitare situazioni di grave pregiudizio alla salute pubblica e/o all'ambiente.

I suddetti interventi di urgenza sono soggetti a comunicazione a Comune, Provincia, ARPAM, AST e Regione, entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi.

Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- le specifiche ragioni dell'urgenza e del pregiudizio alla salute pubblica e/o all'ambiente;
- una dettagliata descrizione degli interventi eseguiti;
- specifica dichiarazione tecnica che le attività eseguite hanno definitivamente escluso il pregiudizio per la salute pubblica;
- identificazione e ubicazione del sito oggetto del procedimento di bonifica;
- l'indicazione delle matrici ambientali coinvolte (solo terreni oppure terreni ed acque di

falda) in relazione agli interventi eseguiti;

- le modalità di gestione dei terreni di scavo e, nel caso, delle acque di falda aggettate.

Le suddette informazioni, unitamente alla documentazione progettuale, devono essere inoltrate all'Autorità Procedente, titolare per la formazione del titolo abilitativo per l'esecuzione degli interventi e delle opere realizzati in via di urgenza, ove previsto dalla legge vigente.

In esito alle suddette attività l'Autorità Competente valuta la necessità di provvedere, nell'ambito del procedimento ambientale in itinere, all'aggiornamento del piano di caratterizzazione, dell'analisi di rischio, del progetto di bonifica, della Messa in Sicurezza Permanente (M.I.S.P.) o della Messa in Sicurezza Operativa (M.I.S.O.) approvati o in corso di approvazione, al fine di tenere conto degli interventi e delle opere eseguiti d'urgenza, dandone comunicazione al soggetto che provvede agli obblighi di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs.152/2006 in materia di bonifiche, con indicazione dei termini e delle modalità entro cui provvedere al suddetto aggiornamento.

6. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante Relazione Tecnica Asseverata

Nei siti oggetto di procedimento di bonifica possono essere realizzati mediante predisposizione di una relazione tecnica asseverata ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interventi e le opere riconducibili ad una delle opere di seguito indicate:

- a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
- b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, (quali, a titolo esemplificativo, reti stradali, ferroviarie, fognarie, idriche, di distribuzione dell'energia, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica) anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
- c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l'esercizio di servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata

movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

- d) le recinzioni, le tettoie, i pergolati, i muri di cinta che richiedano la realizzazione di fondazioni superficiali, con scavi che comportino una limitata movimentazione di terreno, comunque non superiore a venti metri cubi, che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a un metro dal piano di campagna e che non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
- f) gli interventi di sistemazione ordinaria dei versanti per la prevenzione del rischio geomorfologico;
- g) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, nella porzione di area in cui ricade l'intervento o opera, il non superamento delle C.S.C. dei suoli, ovvero il non superamento delle C.S.R. dei suoli ai sensi dell'art. 242, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.

La tipologia di interventi e opere sopra elencate e il rispetto delle relative condizioni sono asseverati da un tecnico mediante relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.

Nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e opere e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente allega al progetto una relazione tecnica asseverata.

È data facoltà all'Autorità Competente e agli Enti competenti in materia di bonifica di chiedere eventuali verifiche e/o approfondimenti tecnici e amministrativi.

Ai fini dei controlli di cui al successivo capitolo 10 la relazione tecnica asseverata è presentata, congiuntamente alla documentazione progettuale, all'Autorità Procedente, all'Autorità Competente e agli enti competenti in materia di bonifica.

È fatto obbligo, a tal fine, di utilizzare la specifica modulistica di cui all'Allegato A.

7. Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa

Nei siti in cui si intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, ultimo periodo, e 242 ter, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 152/2006, il proponente ne dà comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, all'Autorità procedente e all'ARPAM, dandone notizia per conoscenza anche all'Autorità competente, alla Provincia e alla Regione e all'AST.

Ricevuta la comunicazione, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa, l'ARPAM nel termine perentorio di trenta giorni, ne dà comunicazione all'Autorità procedente, la quale dispone il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni.

Trascorso inutilmente il predetto termine, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

8. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale

Nei siti oggetto di procedimento di bonifica, fatto salvo quanto previsto dal capitolo 6, possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale gli interventi e le opere di cui al capitolo 3 che rispettano, congiuntamente ai requisiti ambientali definiti nell'Allegato 1, anche tutti i requisiti tecnico-costruttivi di seguito elencati:

- a) Interventi o opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondità non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell'acquifero, dovendosi mantenere costantemente all'interno dell'orizzonte insaturo del terreno;
- b) il limite di profondità pari a 1,5 m di scavo può essere aumentato di ulteriori 0,5 m in caso di opere lineari mantenendosi comunque nell'orizzonte insaturo del terreno;
- c) in deroga al punto a), nell'ambito dell'orizzonte saturo del terreno è consentito l'inserimento di elementi puntuali quali plinti di fondazione o pali di fondazione sufficientemente distanziati tra loro tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee;
- d) interventi o opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della superficie libera da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti del sito oggetto di bonifica e comunque non superiori a 2.500 m² di superficie libera. Tale condizione non si applica:
 - alle opere lineari previste dal capitolo 3;

- agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonché alle opere connesse;
- alle unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.

Gli elementi conoscitivi necessari a definire il quadro ambientale del sito oggetto del procedimento di bonifica e, più nello specifico, dell'area di intervento, sono acquisiti dal Proponente secondo le seguenti modalità:

- a) esecuzione di indagini preliminari, per gli interventi e le opere, da realizzare anche in assenza di scavi, individuati dal capitolo 3 punto 1 nel caso in cui non sia stato ancora approvato un piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- b) esecuzione del piano di caratterizzazione già approvato ai sensi dell'art. 242, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, o di un suo stralcio rappresentativo dell'area di intervento, anche attraverso l'esecuzione di indagini aggiuntive qualora la medesima non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere da realizzare, anche in assenza di scavi, individuati dal capitolo 3, punto 1;
- c) predisposizione di un piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'art. 25, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attività di scavo da realizzarsi nei siti già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere;
- d) acquisendo i risultati del processo di caratterizzazione descritto nell'Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di interventi o di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo di cui all'art. 242 ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006 e individuati dal capitolo 3, punto 2.

Per le aree ricomprese nel Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) del Basso Bacino del Fiume Chienti nella caratterizzazione/indagini preliminari/piano di dettaglio si dovrà tener conto del set di parametri indicati nell'Allegato 2 alla D.G.R. 645/2021 (o successiva modifica), il quale potrà essere modificato sulla base delle caratteristiche specifiche del sito.

I suddetti elementi conoscitivi sono acquisiti prima della realizzazione degli interventi e delle opere e devono essere rappresentativi del sito oggetto del procedimento di bonifica e della profondità e dell'estensione dell'area di intervento.

Le modalità di acquisizione degli stessi sono concordate preventivamente con ARPAM che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione del Proponente, valutando la significatività delle eventuali indagini di caratterizzazione già eseguite nel sito oggetto di procedimento di bonifica e richiamate dal Proponente, nonché la sufficienza di quelle integrative eventualmente proposte e stabilisce la quota parte da effettuare in contraddittorio.

La comunicazione di cui sopra è preventiva rispetto alla presentazione della relazione tecnica asseverata.

I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti. Nel caso si richiama quanto previsto dall'art. 239, per cui le disposizioni del Titolo V non si applicano all'abbandono di rifiuti disciplinato dalla Parte Quarta e si rimanda alla Parte Quarta, Titolo I del D.Lgs. 152/2006 inerente alla gestione dei rifiuti.

All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei casi indicati nell'Allegato 1 alle presenti linee guida.

Per i siti non caratterizzati o non sufficientemente caratterizzati la dimostrazione dei requisiti ambientali è acquisita nelle modalità indicate nell'allegato 2 alle presenti linee guida.

La relazione tecnica asseverata con la descrizione del quadro ambientale acquisito è redatta da tecnico abilitato che attesti il rispetto della tipologia di intervento ed il rispetto dei relativi requisiti ambientali di cui all'Allegato 1, e dovrà indicare in maniera esplicita il rispetto dei requisiti ambientali generali nonché la non sussistenza di rischi sanitari per i lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e la non sussistenza di rischi per la salute ed igienico sanitari per gli altri potenziali fruitori dell'area (popolazione generale).

Ai fini dei controlli di cui al successivo capitolo 10 la relazione tecnica asseverata con la descrizione del quadro ambientale è presentata, congiuntamente alla documentazione progettuale, all'Autorità Procedente, all'Autorità Competente e agli Enti competenti in materia di bonifica.

È fatto obbligo, a tal fine, di utilizzare la specifica modulistica di cui all'Allegato B.

Gli esiti delle indagini sono utilizzati anche ai fini del prosieguo del procedimento di bonifica in itinere ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e delle ulteriori norme di settore.

A tal fine l'Autorità Competente acquisisce tali esiti nell'ambito del procedimento di bonifica del sito, che procede in ogni caso nelle modalità previste dalla medesima normativa.

Qualora il proponente intenda utilizzare i risultati emersi da tali indagini ai fini dell'integrazione del modello concettuale l'autorità competente, in base al procedimento amministrativo in oggetto, potrà richiedere la validazione ad ARPAM, i cui costi saranno posti a carico del proponente.

9. Categorie di interventi e opere che necessitano di preventiva valutazione

Fuori dei casi di cui ai precedenti capitoli 4, 5, 6, 7 e 8, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e opere e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta l'istanza per la valutazione, corredata della necessaria documentazione tecnica, al soggetto competente all'approvazione del progetto, mediante l'utilizzo della modulistica di cui all'Allegato C, con i contenuti di cui all'allegato D.

L'Autorità procedente acquisisce il parere dell'Autorità Competente, che si avvale dei contributi specifici in campo ambientale e sanitario di ARPAM e di AST.

Il procedimento di valutazione si conclude nel termine di sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della Legge 241/1990. Sono fatte salve diverse tempistiche specifiche dei procedimenti di approvazione/autorizzazione degli interventi.

Nel caso di interventi edilizi assoggettati a CILA o SCIA o che non necessitano di espressa autorizzazione, il soggetto proponente dovrà acquisire preventivamente la valutazione dell'Autorità Competente ed allegarla alla successiva istanza edilizia.

L'Autorità competente, nel verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 25 comma 1 lettera b) del D.P.R. 120/2017, e valuta:

- a) le interferenze con le matrici ambientali, a seguito delle indagini effettuate sul sito (indagini preliminari, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, piano di dettaglio);
- b) le precauzioni adottate per non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate;
- c) la non interferenza con le attività bonifica (misure di messa in sicurezza d'emergenza, di prevenzione, tecnologie applicabili o bonifica approvata, compresa la messa in sicurezza

operativa e permanente);

- d) la non incidenza dell'intervento o dell'opera sul modello concettuale del sito, nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 240 comma 1 lettera s) del D.Lgs. 152/2006;
- e) la non sussistenza di rischi per la salute ed igienico sanitari per i potenziali fruitori dell'area (popolazione generale);
- f) nel caso di opere ricadenti nel Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) del Basso Bacino del Fiume Chienti, qualora la tipologia di intervento e/o le modalità di esecuzione non consentano di escludere l'interferenza e/o la perturbazione della falda freatica, la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - 1. *le modalità e le tecniche utilizzate non pregiudichino né interferiscano con la successiva bonifica unitaria della falda;*
 - 2. *l'intervento non comporti impedimento né ostacolo ad eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza e alla successiva bonifica unitaria della falda;*
 - 3. *sia dimostrata la mancanza di una tecnologia alternativa, utilizzabile e a costi sostenibili, atta ad evitare l'interferenza con la falda;*
 - 4. *le attività non comportino rischi per la salute delle persone che frequentano l'area a vario titolo;*
 - 5. *le attività e i lavori che interferiscono con la falda siano progettati e realizzati in modo tale da limitare la perturbazione dell'acquifero sia verticalmente che orizzontalmente;*
 - 6. *le tecniche utilizzate permettano di minimizzare gli impatti ambientali sulle acque sotterranee in modo da non produrre un peggioramento della qualità ambientale dell'acquifero;*
 - 7. *data la contaminazione che caratterizza il Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) del Basso Bacino del Fiume Chienti, le acque di falda, ivi comprese le eventuali acque di aggettamento e simili, intercettate durante i lavori, siano gestite e trattate conformemente a quanto previsto dall'art. 243, comma 3, 4 e 6 del D.Lgs 152/2006.*

10. Modalità di controllo

Le modalità di controllo possono essere esplicitate da ARPAM e Province, se ritenuto necessario anche su richiesta dell'Autorità Competente, disponendo controlli anche a campione in merito al rispetto delle disposizioni di cui alle presenti linee guida, sia attraverso, ove possibile, verifiche in loco, durante il periodo di esecuzione degli interventi, sia attraverso verifiche documentali.

Per tutti gli interventi da realizzarsi ai sensi delle presenti linee guida, ad eccezione delle attività libere di cui al capitolo 4, il proponente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal termine dei lavori una relazione tecnica finale all'Autorità Competente, all'Autorità Procedente e agli Enti competenti in materia di bonifica.

La relazione tecnica finale di cui sopra dovrà contenere la descrizione delle attività effettuate in campo, comprensiva dei progetti as-built delle opere realizzate, corredati da elaborati grafici quotati di dettaglio, i risultati analitici di eventuali campionamenti svolti e i rapporti di prova rilasciati dal laboratorio incaricato, illustrandoli anche in forma tabellare ed evidenziando, oltre al valore iniziale dei parametri presi in considerazione, eventuali superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) di riferimento, la cartografia aggiornata, indicazioni sulle attività di scavo effettuate, le eventuali misure mitigative adottate, le informazioni relative all'effettiva gestione del materiale movimentato e dei rifiuti prodotti, con allegati eventuali F.I.R. (Formulario Identificazione dei Rifiuti).

L'autorità competente, previa valida motivazione, si può avvalere dell'AST U.O.C. PSAL relativamente ai rischi per i lavoratori addetti ad interventi in un sito oggetto di bonifica, e, esclusivamente nei casi di conclamato ed accertato rischio per la popolazione, dell'AST U.O.C. ISP – Igiene e Sanità Pubblica Ambiente e Salute.

In relazione ai controlli per gli interventi e opere che possono essere realizzati mediante Relazione Tecnica Asseverata di cui al capitolo 6, la verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui al medesimo capitolo compete all'Autorità Procedente.

Allegato 1 - Requisiti ambientali per qualificare gli interventi e le opere non soggetti a valutazione delle interferenze

All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi:

CASO	[C] Alla profondità dello scavo di progetto	[C] In frangia capillare (entro la quota di progetto)	CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
CASO 1	<CSC/CSR	<CSC/CSR	L'intervento/opera non insiste su volumi di terreno potenzialmente contaminato, ovvero i suoli risultano conformi alle C.S.R. approvate ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche, e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifica il modello concettuale definitivo approvato.
CASO 2	<CSC/CSR	>CSC/CSR	L'intervento/opera non insiste su volumi di terreno potenzialmente contaminato, ovvero i suoli risultano conformi alle C.S.R. approvate ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche. L'intervento/opera non deve interessare la frangia capillare ed il suo stato di potenziale contaminazione o contaminazione in profondità e non deve prevedere la presenza prolungata dell'uomo. Qualora le concentrazioni superiori alle C.S.C. della frangia capillare siano riferibili a sostanze volatili, in fase progettuale/esecutiva dell'opera devono essere previste misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area.
CASO 3	>CSC/CSR	<CSC/CSR	I valori di concentrazione del suolo insaturo sono stati riportati al di sotto delle C.S.C. o alle C.S.R. mediante le procedure semplificate di cui all'Allegato 4, titolo V, parte quarta, del D.Lgs. 152/2006, rimuovendo le sorgenti secondarie afferenti all'insaturo.

[C] — Concentrazione riscontrata nei campioni di suolo

C.S.C. — Concentrazione Soglia di Contaminazione in relazione alla destinazione d'uso

C.S.R. — Concentrazione Soglia di Rischio

Nei siti oggetto di procedimento di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 per i quali, nel rispetto dell'art. 25, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, debbano essere acquisiti ulteriori requisiti ambientali

mediante Piano di dettaglio, i punti di indagine ed il numero di campioni dovranno essere concordati con ARPAM che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta del proponente.

Allegato 2 - Dimostrazione dei requisiti ambientali per i siti non caratterizzati o non sufficientemente caratterizzati

1. Nei siti oggetto di procedimento di bonifica in cui non sia stata ancora approvata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, oppure quando il piano di caratterizzazione sia stato approvato ai sensi dell'art. 242, comma 3, del citato decreto legislativo, ma non eseguito, oppure quando il sito, pur caratterizzato, non risulti sufficientemente caratterizzato per l'area di intervento, i requisiti ambientali dovranno essere dimostrati attraverso l'esecuzione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione o da un suo stralcio o, eventualmente, con un numero adeguato di sondaggi integrativi rispetto al medesimo Piano di Caratterizzazione quando non caratterizzasse sufficientemente l'area di intervento.
2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo sono prelevati almeno:
 - un campione rappresentativo del primo metro di profondità;
 - un campione di terreno rappresentativo del fondo scavo o della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondità pari alla quota di progetto
 - un campione di terreno rappresentativo di una quota intermedia tra i due precedenti, qualora necessario a caratterizzare l'intero strato insaturo.
3. il set analitico dovrà quanto meno includere le sostanze chimiche per i quali gli accertamenti preliminari o il modello concettuale preliminare.

Allegato A) Comunicazione art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006

(rif. Capitolo 6 Interventi e opere che possono essere realizzati mediante Relazione Tecnica Asseverata)

Autorità procedente

Autorità competente

Comune di _____

ARPAM Servizio Territoriale di _____

A.S.T. di _____

UOC ISP Ambiente e Salute

UOC P.S.A.L.

Provincia di _____

Regione Marche - Settore Competente _____

OGGETTO: Comunicazione di cui capitolo 6 delle “Linee Guida per la realizzazione di intervento e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione Marche ai sensi dell’art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006”

IDENTIFICAZIONE AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Titolo dell'intervento o dell'opera	
Indirizzo, Comune, Provincia	
Dati catastali (sezione, foglio, particella)	

IDENTIFICAZIONE DEL SITO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA

ID Sito	
Denominazione Sito	
Indirizzo, Comune, Provincia	

Dati catastali (sezione, foglio, particella)	
--	--

Il sottoscritto

Nome		Cognome			
nato a		il			
codice fiscale					
residente in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	

(da compilare in caso di persona giuridica)

(ragione sociale)					
Legale Rappresentante					
con sede in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	
Partita IVA					
Codice fiscale					

(da compilare in caso di pubblica amministrazione/ente pubblico)

Nome Ente					
Legale Rappresentante					
con sede in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	
Partita IVA					
Codice fiscale					

In qualità di:

- ☐ proprietario
☐ utilizzatore dell'Area
☐ curatore fallimentare
☐ pubblica amministrazione

Il sottoscritto,

ai sensi di quanto disposto dal capitolo 6 delle *Linee Guida per la realizzazione di intervento e opere*

nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione Marche ai sensi dell'art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

DICHIARA

- ☐ che l'intervento o l'opera ricadano tra quelli che possono essere realizzati nei siti oggetto di procedimento di bonifica previsti nel capitolo 3 (specificare) delle "Linee Guida", in riferimento al procedimento di bonifica indicato (specificare);
- ☐ che le modalità e le tecniche utilizzate per la realizzazione dell'intervento o dell'opera non pregiudicano né interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica e delle eventuali attività di monitoraggio in relazione al procedimento di bonifica in corso;
- ☐ che è stato acquisito un espresso consenso all'intervento da parte del soggetto titolare del procedimento di bonifica;
- ☐ che l'intervento non determina rischi per i lavoratori e che vengono adottate le relative misure di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- ☐ che l'intervento non determina rischi per la salute ed igienico sanitari per gli altri potenziali fruitori dell'area (popolazione generale);
- ☐ che il progetto dell'intervento o dell'opera è riconducibile ad una delle tipologie previste dal capitolo 6 (specificare);
- ☐ che gli interventi ed opere di cui alla lett. g non modificano il modello concettuale definitivo approvato;
- ☐ che nell'area interessata dal progetto non è stata accertata o rilevata, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti;
- ☐ di essere edotto degli obblighi derivanti dalle Linee Guida, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.

Descrizione sintetica dell'intervento/opera

ALLEGA

alla presente comunicazione, da trasmettere congiuntamente al progetto dell'intervento o dell'opera indicati e ricadenti nell'area oggetto di procedimento di bonifica, una relazione tecnica asseverata redatta ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 da tecnico abilitato, attestante il rispetto

delle condizioni sopra dichiarate e una relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia, che includa almeno:

- 1) le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;
- 2) le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;
- 3) la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;
- 4) una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, quantità di terreno movimentato);
- 5) Cronoprogramma degli interventi

Data

Firma

I dati contenuti nella presente richiesta saranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, riconoscendo altresì all'interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

Allegato B) Comunicazione art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006

(rif. Capitolo 8 Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata,
previa acquisizione del quadro ambientale)

Autorità procedente

Autorità competente

Comune di _____

ARPAM Servizio Territoriale di _____

A.S.T. di _____

UOC ISP Ambiente e Salute

UOC P.S.A.L.

Provincia di _____

Regione Marche - Settore Competente _____

OGGETTO: Comunicazione di cui capitolo 8 delle “Linee Guida per la realizzazione di intervento e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione Marche ai sensi dell’art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006”

IDENTIFICAZIONE AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Titolo dell'intervento o dell'opera	
Indirizzo, Comune, Provincia	
Dati catastali (sezione, foglio, particella)	

IDENTIFICAZIONE DEL SITO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA

<i>ID Sito</i>	
<i>Denominazione Sito</i>	

Indirizzo, Comune, Provincia	
Dati catastali (sezione, foglio, particella)	

Il sottoscritto

Nome		Cognome			
nato a		il			
codice fiscale					
residente in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	

(da compilare in caso di persona giuridica)

(ragione sociale)					
Legale Rappresentante					
con sede in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	
Partita IVA					
Codice fiscale					

(da compilare in caso di pubblica amministrazione/ente pubblico)

Nome Ente					
Legale Rappresentante					
con sede in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	
Partita IVA					
Codice fiscale					

In qualità di:

- ☐ proprietario
- ☐ utilizzatore dell'Area
- ☐ curatore fallimentare
- ☐ pubblica amministrazione

Il sottoscritto,

ai sensi di quanto disposto dal capitolo 8 delle *Linee Guida per la realizzazione di intervento e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione Marche ai sensi dell'art. 242 ter, comma 3, del d. lgs. 152/2006*

DICHIARA

- ☐ che l'intervento o l'opera ricadano tra quelli che possono essere realizzati nei siti oggetto di procedimento di bonifica previsti nel capitolo 3 (specificare) delle "*Linee Guida*", in riferimento al procedimento di bonifica indicato (specificare);
- ☐ che le modalità e le tecniche utilizzate per la realizzazione dell'intervento o dell'opera non pregiudicano né interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica e delle eventuali attività di monitoraggio in relazione al procedimento di bonifica in corso;
- ☐ che è stato acquisito un espresso consenso all'intervento da parte del soggetto titolare del procedimento di bonifica;
- ☐ che l'intervento non determina rischi per i lavoratori e che vengono adottate le relative misure di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- ☐ che l'intervento non determina rischi per la salute ed igienico sanitari per gli altri potenziali fruitori dell'area (popolazione generale);
- ☐ che nell'area interessata dal progetto non è stata accertata o rilevata, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti;
- ☐ che il progetto dell'intervento o dell'opera è riconducibile ad una delle tipologie previste dal capitolo 8 (specificare ...);
- ☐ che gli elementi conoscitivi necessari a definire il quadro ambientale del sito oggetto del procedimento di bonifica e, più nello specifico, dell'area di intervento, sono stati acquisiti secondo le modalità previste dal capitolo 8 (specificare quale ricorre e allegare validazione ARPAM sugli elementi conoscitivi acquisiti);
- ☐ che per i siti già caratterizzati, gli interventi e le opere non modificano il modello concettuale definitivo approvato ovvero che è stata rielaborata e approvata l'Analisi di Rischio.

Descrizione sintetica dell'intervento/opera

ALLEGA

alla presente comunicazione, da trasmettere congiuntamente al progetto dell'intervento o

dell'opera indicati e ricadenti nell'area oggetto di procedimento di bonifica, una relazione tecnica asseverata con la definizione del quadro ambientale, come dettato dal capitolo 8 delle linee guida e redatta ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle condizioni sopra dichiarate e una relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia, che includa almeno:

- 1) le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;
- 2) le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;
- 3) la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;
- 4) una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, quantità di terreno movimentato, ecc.);
- 5) Cronoprogramma degli interventi
- 6) risultati delle indagini del quadro ambientale

Data

Firma

I dati contenuti nella presente richiesta saranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, riconoscendo altresì all'interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

Allegato C) Istanza art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006

(rif. Capitolo 9 Categorie di interventi e opere che necessitano di preventiva valutazione)

Autorità competente

Autorità procedente

Comune di _____

ARPAM Servizio Territoriale di _____

A.S.T. di _____

UOC ISP Ambiente e Salute

UOC P.S.A.L.

Provincia di _____

Regione Marche - Settore Competente _____

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006, di cui capitolo 9 delle "Linee Guida per la realizzazione di intervento e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione Marche ai sensi dell'art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006"

IDENTIFICAZIONE AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Titolo dell'intervento o dell'opera	
Indirizzo, Comune, Provincia	
Dati catastali (sezione, foglio, particella)	

IDENTIFICAZIONE DEL SITO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA

ID Sito	
Denominazione Sito	
Indirizzo, Comune, Provincia	

Dati catastali (sezione, foglio, particella)	
--	--

Il sottoscritto

Nome		Cognome			
nato a		il			
codice fiscale					
residente in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	

(da compilare in caso di persona giuridica)

(ragione sociale)					
Legale Rappresentante					
con sede in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	
Partita IVA					
Codice fiscale					

(da compilare in caso di pubblica amministrazione/ente pubblico)

Nome Ente					
Legale Rappresentante					
con sede in				n. civico	
Comune		Provincia		CAP	
Partita IVA					
Codice fiscale					

In qualità di:

- ☐ proprietario
☐ utilizzatore dell'Area
☐ curatore fallimentare
☐ pubblica amministrazione

Il sottoscritto,

ai sensi di quanto disposto dal capitolo 9 delle *Linee Guida per la realizzazione di intervento e opere*

nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione Marche ai sensi dell'art. 242 ter, comma 3, del d. lgs. 152/2006

CHIEDE

ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 la valutazione del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 1 bis del medesimo art.

DICHIARA

- ☐ che l'intervento o l'opera ricadano tra quelli che possono essere realizzati nei siti oggetto di procedimento di bonifica previsti nel capitolo 3 (specificare) delle "Linee Guida", in riferimento al procedimento di bonifica indicato (specificare);
- ☐ che le modalità e le tecniche utilizzate per la realizzazione dell'intervento o dell'opera non pregiudicano né interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica e delle eventuali attività di monitoraggio in relazione al procedimento di bonifica in corso;
- ☐ che è stato acquisito un espresso consenso all'intervento da parte del soggetto titolare del procedimento di bonifica;
- ☐ che l'intervento non determina rischi per i lavoratori e che vengono adottate le relative misure di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- ☐ che l'intervento non determina rischi per la salute ed igienico sanitari per gli altri potenziali fruitori dell'area (popolazione generale);
- ☐ che nell'area interessata dal progetto non è stata accertata o rilevata, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti;
- ☐ che per il progetto dell'intervento o dell'opera non è prevista alcuna comunicazione o un procedimento di approvazione e/o autorizzazione da parte di una Autorità Procedente;
- ☐ che il progetto dell'intervento o dell'opera non ricade tra ipotesi previste dai capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 delle Linee Guida;
- ☐ che gli elementi conoscitivi necessari a definire il quadro ambientale del sito oggetto del procedimento di bonifica e, più nello specifico, dell'area di intervento, sono stati acquisiti secondo le modalità previste dal capitolo 9 (specificare...);
- ☐ che per il sito ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'opera è stata approvata una analisi di rischio sito specifica ai sensi della normativa di riferimento in materia di bonifica;
- ☐ che l'intervento ricade nelle aree ricomprese nella perimetrazione del Basso Bacino del Fiume Chienti:
 - che l'intervento/opera interferisce con la falda e nello specifico:
 - in Aree Pubbliche nelle quali il Comune ha attestato che in tali aree, così come classificate, non sia mai stata posta in essere attività antropica diversa da quella ad uso

agricolo o residenziale, o ad esse assimilabile (allegare attestazione) e pertanto la relazione tecnica ambientale allegata si limiterà ai soli contenuti di cui agli Allegati 1.4 – 1.8 – 1.9;

- in Aree Industriali restituite agli usi legittimi o bonificate (allegare atto di restituzione o certificazione di avvenuta bonifica) e pertanto la relazione tecnica ambientale allegata si limiterà ai soli contenuti di cui agli Allegati 1.4 – 1.8 – 1.9;
- in Aree Industriali in cui sono in corso procedure di bonifica e/o di messa in sicurezza d'emergenza o permanente e/o operativa o le procedure di certificazione, in cui è stata eseguita la caratterizzazione e pertanto la relazione ambientale allegata sarà comprensiva di tutti i contenuti richiesti;
- in Aree Industriali in cui non è stata eseguita la caratterizzazione e pertanto la relazione ambientale allegata sarà comprensiva di tutti i contenuti richiesti.

ALLEGA

- **una relazione tecnica ambientale contenete le Informazioni minime di cui all'allegato D delle Linee Guida per la realizzazione di intervento e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione Marche ai sensi dell'art. 242 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006**
 - Allegato 1.1: Relazione su esiti indagini ambientali e analisi di rischio sanitaria ambientale (siti caratterizzati)
 - Allegato 1.2: Relazione su esiti piano di dettaglio (siti caratterizzati)
 - Allegato 1.3: Relazione su esiti piano di indagini preliminari (siti non caratterizzati) con indicazioni su eventuale rischio sanitario per popolazione
 - Allegato 1.4: Relazione su interventi e attività di bonifica nel sito
 - Allegato 1.5: Relazione su interventi e opere da realizzare
 - Allegato 1.6: Valutazione su interferenze con le matrici ambientali
 - Allegato 1.7: Valutazione su interferenze con le attività bonifica (caratterizzazione, tecnologie applicabili o bonifica approvata, compresa la messa in sicurezza operativa e permanente)
 - Allegato 1.8: Valutazione su incidenza sul modello concettuale del sito (siti caratterizzati)
 - Allegato 1.9: Valutazioni delle condizioni per il sito del Basso Bacino del Chienti elencate nel paragrafo 9
 - Allegato 1.10 Valutazione degli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 81/2008
- Allegato 2: Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. nella misura e con le modalità

indicate sul sito dell'amministrazione competente

- ☐ Allegato 3: Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
- ☐ Altro

Data

Firma

I dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs. 152/2006, riconoscendo altresì all'interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

Allegato D) Informazioni minime da fornire ai fini della valutazione di cui all'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006

(rif. Capitolo 9)

1. Dati del sito

Denominazione del sito			
Indirizzo		n. civico	
Comune		CAP	
Provincia			
Dati catastali del sito (sezione, foglio, particella)			
Dati catastali dell'area di intervento (sezione, foglio, particella)			
Destinazione d'uso prevista dal PRG			
Superficie dell'area di intervento (mq)			
Attività	☐ Attiva		
	☐ Dismessa		
Descrizione dell'attuale utilizzo del sito			

2. Quadro ambientale, interventi e attività di bonifica nel sito

Inquadramento territoriale:

Descrivere l'inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l'ausilio di cartografie/immagini.

Nel caso di interventi ricadenti nel Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) del Basso Bacino del Fiume Chienti indicare se l'area è stata restituita agli usi con relativo provvedimento (allegare)

in relazione alla caratterizzazione dell'area:

- ☐ il sito oggetto dell'intervento è stato caratterizzato ed è stata elaborata l'analisi di rischio ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e i relativi esiti sono stati approvati con decreto _____ del _____;
- ☐ nel sito oggetto dell'intervento è stato eseguito il piano di caratterizzazione i cui risultati sono stati validati da ARPAM con nota prot. _____ del _____ ovvero con atto _____;
- ☐ il sito oggetto dell'intervento non è stato caratterizzato ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 152/2006 pertanto è stato eseguito il Piano di indagini preliminari di cui all'art. 242 ter, comma 4 lett. a), concordato con ARPAM con nota prot. _____ del _____ ovvero con atto _____;

in relazione alle eventuali attività di scavo, il piano di dettaglio di cui all'art. 25 del DPR 120/2017:

- ☐ è stato eseguito
- ☐ non è stato eseguito in quanto _____

Esiti delle indagini ambientali e dell'analisi di rischio

Con riferimento al sito e, con un maggior dettaglio, all'area di intervento, riportare in allegato (**Allegato 1.1**) una relazione con i risultati delle indagini ambientali o caratterizzazione e dell'analisi di rischio ove già approvata o in allegato (**Allegato 1.3**) una relazione con i risultati del piano di indagine preliminare. I medesimi risultati devono riguardare le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ed essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche.

Riepilogare nelle tabelle di sintesi riportate di seguito le informazioni relative agli esiti delle indagini ambientali e dell'analisi di rischio, ove necessaria, contenute nelle relazioni di cui all'Allegato 1.1 e Allegato 1.3.

Suolo/sottosuolo

C<CSC	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione
Analisi di rischio			Descrizione dell'iter amministrativo

C<CSR	SI	NO	Breve descrizione
	☐	☐	

Acque sotterranee

C<CSC	SI	NO	Breve descrizione
	☐	☐	
Analisi di rischio			Descrizione dell'iter amministrativo
C<CSR	SI	NO	Breve descrizione
	☐	☐	

Esiti dell'eventuale piano di dettaglio concordato con l'ARPAM territorialmente competente (art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 120/2017):

Qualora necessario confermare il quadro ambientale definito sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, attraverso il piano di dettaglio di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 120/2017, e per le finalità di cui all'art. 26 del medesimo decreto, riportare in allegato (**Allegato 1.2**) una relazione sugli esiti di detto piano di dettaglio. Fornire evidenza di aver concordato preventivamente il piano di dettaglio con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Riportare di seguito una sintesi delle informazioni relative agli esiti del piano di dettaglio contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.2.

--

Interventi e attività di bonifica nel sito:

Riportare in allegato (**Allegato 1.4**) una relazione tecnica descrittiva degli interventi eventualmente approvati o già realizzati di MIPRE/MISE, messa in sicurezza operativa o permanente, di bonifica. Corredare la relazione con opportune planimetrie o cartografie.

Riepilogare nelle tabelle di sintesi riportate di seguito le informazioni relative agli interventi e alle attività di bonifica nel sito contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.4.

Suolo/sottosuolo

Progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione dell'intervento in corso e dell'iter amministrativo
MISE, MIPRE in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

Acque sotterranee

Progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione dell'intervento in corso e dell'iter amministrativo
MISE, MIPRE in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

3. Interventi e opere da realizzare

Riportare in allegato (**Allegato 1.5**) una relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata ed eventuale a cartografia, che includa almeno:

- le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;
- le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;
- la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;
- una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, ecc.)

Riportare di seguito una sintesi delle informazioni relative agli interventi e alle opere da realizzare contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.5.

4. Valutazione delle interferenze

Interferenze con le matrici ambientali

*Riportare in allegato (**Allegato 1.6**) una valutazione in ordine alle possibili interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). Per le fasi di cantiere indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare/escludere le eventuali interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee).*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione delle possibili interferenze con le matrici ambientali di cui all'Allegato 1.6.

Interferenze con le attività di bonifica

*Riportare in allegato (**Allegato 1.7**) una valutazione in ordine alle possibili interferenze con l'esecuzione e completamento della bonifica e con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso, corredata di uno studio di fattibilità delle tecniche di bonifica potenzialmente applicabili alla contaminazione riscontrata.*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione delle possibili interferenze con l'esecuzione e completamento della bonifica e con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso, di cui all'Allegato 1.7.

Incidenza sul modello concettuale del sito

*Riportare in allegato (**Allegato 1.8**) la valutazione sulla possibile incidenza dell'intervento o dell'opera sul modello concettuale del sito.*

*Riportare di seguito una sintesi della valutazione sulla possibile incidenza sul modello concettuale del sito di cui all'**Allegato 1.8**.*

--

Valutazioni delle condizioni di cui al paragrafo 8 lettera e)

*Riportare in allegato 1.9 le valutazioni di cui al paragrafo 8 specificando nel dettaglio ogni singolo punto (**Allegato 1.9**).*

Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla bonifica

*Riportare in allegato (**Allegato 1.10**)*

Valutazione degli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 81/2008

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa nazionale vigente e del RGDP Regolamento (UE) 2016/679.

Data

Firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

